

# SOMMARIO

AVVERTENZE.
AVVISI DI RETTIFICA.
PARTE I - <i>Titoli minerari richiesti o concessi nella terraferma ai sensi delle leggi 11 gennaio 1957, n. 6 e successive modificazioni e integrazioni, 26 aprile 1974, n. 170, 9 gennaio 1991, n. 9 e del Decreto Legislativo. 25 novembre 1996, n. 625.</i>
PARTE II - <i>Titoli minerari richiesti o concessi nel sottofondo del mare territoriale e della piattaforma continentale ai sensi delle leggi 21 luglio 1967, n. 613 e successive modificazioni, 9 gennaio 1991, n. 9 e del Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 625.</i>
PARTE IV - <i>Istanze e provvedimenti concernenti la esecuzione di opere necessarie per la ricerca, coltivazione, raccolta e trasporto degli idrocarburi naturali liquidi e gassosi. Dichiarazioni di pubblica utilità.</i>
PARTE V - <i>Titoli minerari richiesti o concessi nella terraferma e nel sottofondo del mare territoriale e della piattaforma continentale ai sensi della legge 9 dicembre 1986, n. 896.</i>
PARTE VI - <i>Leggi, decreti, disposizioni e comunicati.</i>
ELENCHI dei titoli minerari concessi e di quelli richiesti nella terraferma e nel sottofondo del mare territoriale e della piattaforma continentale ai sensi delle leggi 11 gennaio 1957, n. 6, 21 luglio 1967, n. 613, 26 aprile 1974, n. 170, 9 dicembre 1986, n. 896, 9 gennaio 1991, n. 9 e del Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 625.
APPENDICE - <i>Dati statistici sulla ricerca e produzione di idrocarburi liquidi e gassosi e risorse geotermiche in Italia.</i>

AVVERTENZE .....  
Pag. 0

## P A R T E I

### **TITOLI MINERARI RICHIESTI O CONCESSI NELLA TERRAFERMA AI SENSI DELLE LEGGI 11 GENNAIO 1957, N. 6, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, 26 APRILE 1974, N. 170, 9 GENNAIO 1991, N. 9 E DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 NOVEMBRE 1996, N. 625**

#### *PERMESSI DI RICERCA*

##### **ISTANZE DI PERMESSI DI RICERCA**

Istanza di permesso di ricerca «MONTE BOGO» (Ancona) presentata dalla Società New Century Ventures.

Istanza di permesso di ricerca «NIBBIA» (Novara) presentata dalla Società Northern Petroleum (UK).

#### **DICHIARAZIONI DI RINUNCIA A ISTANZE DI PERMESSI DI RICERCA**

Dichiarazione di rinuncia all'istanza di permesso di ricerca «FIUME FINO» (Pescara, Teramo) presentata dalla Società Forest CMI.

#### **ISTANZE DI PROROGA DI PERMESSI DI RICERCA**

Istanza di proroga del permesso di ricerca «BUCCHIANICO» (Chieti, Pescara) presentata dalla Società ENI.

#### **ISTANZE DI RIDUZIONE DELL'AREA DI PERMESSI DI RICERCA**

Istanza di riduzione dell'area del permesso di ricerca «FIDENZA» (Parma, Piacenza) presentata dalla Società Petrolifera Italiana.

#### **ISTANZE DI RINUNCIA A PERMESSI DI RICERCA**

Istanza di rinuncia al permesso di ricerca «FONTANA DEI FIORI» (Avellino, Potenza, Salerno) presentata dalla Società Edison Gas.

Istanza di rinuncia al permesso di ricerca «MONTEFIORE» (Ancona, Macerata) presentata dalla Società Edison Gas.

Istanza di rinuncia al permesso di ricerca «ACCUMOLI» (Ascoli Piceno, L'Aquila, Perugia, Rieti) presentata dalla Società Forest CMI.

Istanza di rinuncia al permesso di ricerca «PIETRACAMELA» (L'Aquila, Pescara, Rieti, Teramo) presentata dalla Società Forest CMI.

#### **DECRETI RELATIVI ALLA TITOLARITA' DI PERMESSI DI RICERCA**

Decreto ministeriale 5 aprile 2002 di trasferimento, alla Società JKX Italia, di quote della titolarità delle Società Planet Oil e Italmin Exploration, relative al permesso di ricerca «FIUME TEVERE» (Latina, Roma).

#### **DECRETI DI RIDUZIONE DELL'AREA DI PERMESSI DI RICERCA**

Decreto ministeriale 5 aprile 2002 di riduzione dell'area del permesso di ricerca «BERTINORO» (Forlì, Ravenna) della Società ENI.

Decreto ministeriale 5 aprile 2002 di riduzione dell'area del permesso di ricerca «CHIARI» (Bergamo, Brescia, Cremona) della Società ENI (r.u.).

Decreto ministeriale 5 aprile 2002 di riduzione dell'area del permesso di ricerca «IMOLA» (Bologna, Ravenna) della Società ENI.

Decreto ministeriale 5 aprile 2002 di riduzione dell'area del permesso di ricerca «CARPENEDOLO» (Forlì, Ravenna) della Società ENI.

### *CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE*

#### **ISTANZE DI PROROGA DI CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE**

Istanza di proroga della concessione di coltivazione «SAN POTITO» (Ravenna) presentata dalla Società ENI.

Istanza di proroga della concessione di coltivazione «FILETTO» (Chieti) presentata dalla Società Petrolifera Italiana.

#### **ISTANZE DI RINUNCIA A CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE**

Istanza di rinuncia alla concessione di coltivazione «MASSERIA SASSI GRANDE» (Campobasso, Foggia) presentata dalla Società Gas della Concordia.

Istanza di rinuncia alla concessione di coltivazione «VILLA TORRE» (Teramo) presentata dalla Società Gas della Concordia (r.u.).

#### **DECRETI DI CONFERIMENTO DI CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE**

Decreto ministeriale 19 aprile 2002 di conferimento della concessione di coltivazione «MIGLIANICO» (Chieti) alla Società ENI.

## **P A R T E I I**

**TITOLI MINERARI RICHIESTI O CONCESSI NEL SOTTOFONDO DEL MARE TERRITORIALE E DELLA PIATTAFORMA CONTINENTALE AI SENSI DELLE LEGGI 21 LUGLIO 1967, N. 613 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, 9 GENNAIO 1991, N. 9 E DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 NOVEMBRE 1996, N. 625**

### *PERMESSI DI RICERCA*

#### **ISTANZE DI RINUNCIA A PERMESSI DI RICERCA**

Istanza di rinuncia al permesso di ricerca «B.R256.TO» (Mare Adriatico, Zona B) presentata dalla Società ENI.

#### **DECRETI DI CONFERIMENTO DI PERMESSI DI RICERCA**

Decreto ministeriale 30 aprile 2002 di conferimento del permesso di ricerca «F.R38.AG» (Mare Jonio, Zona D e Zona F) alle Società ENI e Total Fina Elf Italia.

#### **DECRETI DI PROROGA DI PERMESSI DI RICERCA**

Decreto ministeriale 11 aprile 2002 di proroga del permesso di ricerca «F.R30.AG» (Mare Jonio, Zona D e Zona F).

#### DECRETI DI ACCETTAZIONE DELLA RINUNCIA A PERMESSI DI RICERCA

Decreto ministeriale 29 aprile 2002 di accettazione della rinuncia al permesso di ricerca «B.R264.AG» (Mare Adriatico, Zona B) della Società ENI.

#### P A R T E VI

#### LEGGI, DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Comunicato ai sensi dell'articolo 2 del decreto 27 Marzo 2001 in materia di conversione in stoccaggio di giacimenti in fase avanzata di coltivazione

#### *TAVOLE FUORI TESTO*

Riproduzione dei piani allegati alle istanze ed ai decreti pubblicati nel presente numero del  
*B.U.I.G.*

---

Gilberto DIALUCE - *Direttore responsabile*  
Maria Beatrice DE AMICIS - *Redattore responsabile del presente numero*  
Ombretta COPPI - *Cartografia*

---

## AVVERTENZE

Al fine di agevolare la consultazione delle istanze e dei provvedimenti citati con il loro numero di pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia*, si riportano qui di seguito i numeri di pubblicazione che contrassegnano le istanze ed i provvedimenti pubblicati in ciascun numero del *B.U.I.G.*

BOLLETTINO			NUMERI DI PUBBLICAZIONE		BOLLETTINO			NUMERI DI PUBBLICAZIONE	
Anno	Numero	Data di pubblicazione	dal numero	al numero	Anno	Numero	Data di pubblicazione	dal numero	al numero
XL	1	31 gennaio 1996	1	17	XLIII	7	31 luglio 1999	138	158
XL	2	29 febbraio 1996	18	33	XLIII	8	31 agosto 1999	159	165
XL	3	30 marzo 1996	34	57	XLIII	9	30 settembre 1999	166	179
XL	4	30 aprile 1996	58	75	XLIII	10	31 ottobre 1999	180	214
XL	5	31 maggio 1996	76	91	XLIII	11	30 novembre 1999	215	229
XL	6	28 giugno 1996	92	109	XLIII	12	31 dicembre 1999	230	264
XL	7	31 luglio 1996	110	119					
XL	8	30 agosto 1996	120	141	XLIV	1	31 gennaio 2000	1	20
XL	9	30 settembre 1996	142	160	XLIV	2	29 febbraio 2000	21	33
XL	10	31 ottobre 1996	161	176	XLIV	3	31 marzo 2000	34	44
XL	11	30 novembre 1996	177	201	XLIV	4	30 aprile 2000	45	72
XL	12	31 dicembre 1996	202	220	XLIV	5	31 maggio 2000	73	77
					XLIV	6	30 giugno 2000	78	98
XLI	1	31 gennaio 1997	1	12	XLIV	7	31 luglio 2000	99	115
XLI	2	28 febbraio 1997	13	26	XLIV	8	31 agosto 2000		
XLI	3	31 marzo 1997	27	37	XLIV	9	30 settembre 2000		
XLI	4	30 aprile 1997	38	51	XLIV	10	31 ottobre 2000		
XLI	5	31 maggio 1997	52	68	XLIV	11	30 novembre 2000		
XLI	6	30 giugno 1997	69	91	XLIV	12	31 dicembre 2000		
XLI	7	31 luglio 1997	92	106					
XLI	8	31 agosto 1997	107	121	XLV	1	31 gennaio 2001	1	17
XLI	9	30 settembre 1997	122	136	XLV	2	29 febbraio 2001	18	
XLI	10	31 ottobre 1997	137	174	XLV	3	31 marzo 2001		
XLI	11	30 novembre 1997	175	186	XLV	4	30 aprile 2001		
XLI	12	31 dicembre 1997	187	194	XLV	5	31 maggio 2001		
					XLV	6	30 giugno 2001		
XLII	1	31 gennaio 1998	1	9	XLV	7	31 luglio 2001		
XLII	2	28 febbraio 1998	10	24	XLV	8	31 agosto 2001		
XLII	3	31 marzo 1998	25	48	XLV	9	-	-	-
XLII	4	30 aprile 1998	49	59	XLV	10	31 ottobre 2001		
XLII	5	31 maggio 1998	60	75	XLV	11	30 novembre 2001		
XLII	6	30 giugno 1998	76	122	XLV	12	31 dicembre 2001		
XLII	7	31 luglio 1998	123	131					
XLII	8	31 agosto 1998	132	141	XLVI	1	31 gennaio 2002	1	23
XLII	9	30 settembre 1998	142	145	XLVI	2	28 febbraio 2002	24	27
XLII	10	31 ottobre 1998	146	169	XLVI	3	31 marzo 2002	28	43
XLII	11	30 novembre 1998	170	177	XLVI	4	30 aprile 2002	44	72
XLII	12	31 dicembre 1998	178	200	XLVI	5	31 maggio 2002	73	95
XLIII	1	31 gennaio 1999	1	26					
XLIII	2	28 febbraio 1999	27	35					
XLIII	3	31 marzo 1999	36	58					
XLIII	4	30 aprile 1999	59	92					
XLIII	5	31 maggio 1999	93	113					
XLIII	6	30 giugno 1999	114	137					

**Eventuali opposizioni o reclami avverso le istanze ed i provvedimenti pubblicati nel *B.U.I.G.*, redatte in carta legale, vanno indirizzate al Ministero delle attività produttive - Direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie - Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia - Roma, Via Molise, 2 (C.A.P. 00187).**

**Si comunica inoltre che, per ovviare ai ritardi tecnici nella distribuzione e messa in vendita del *B.U.I.G.*, gli Operatori interessati alla tempestiva conoscenza dei dati di pubblicazione possono consultare le bozze di stampa o, in assenza, il sommario ed i piani topografici, presso la Redazione del *B.U.I.G.*, all'indirizzo suddetto, a partire dal 1° giorno del mese successivo alla data di pubblicazione del Bollettino stesso.**

## PARTE I

### TITOLI MINERARI RICHIESTI O CONCESSI NELLA TERRAFERMA AI SENSI DELLE LEGGI 11 GENNAIO 1957, N. 6, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, 26 APRILE 1974, N. 170, 9 GENNAIO 1991, N. 9 E DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 NOVEMBRE 1996, N. 625

#### PERMESSI DI RICERCA

#### ISTANZE DI PERMESSI DI RICERCA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: 73.

**Istanza di permesso di ricerca «MONTE BOGO» presentata dalla Società New Century Ventures (estratto).**

Richiedente: Società NEW CENTURY VENTURES - Roma, Via Barberini, 3A.

Data di presentazione dell'istanza: 24 aprile 2002.

Denominazione convenzionale del permesso richiesto: «MONTE BOGO».

Ubicazione e delimitazione del permesso richiesto:

- *Provincia:* Ancona.

- *Foglio della Carta d'Italia alla scala 1 : 100.000 (I.G.M.):* 117.

- *Coordinate geografiche dei vertici:*

Vertice	Longitudine E. M. Mario	Latitudine N.
a	0° 51'	43° 35'
b	1° 00'	43° 35'
c	1° 00'	43° 31'
d	0° 57'	43° 31'
e	0° 57'	43° 29'
f	0° 58'	43° 29'
g	0° 58'	43° 27'
h	0° 55'	43° 27'
i	0° 55'	43° 28'
l	0° 54'	43° 28'
m	0° 54'	43° 29'
n	0° 52'	43° 29'
o	0° 52'	43° 31'
p	0° 55'	43° 31'
q	0° 55'	43° 32'
r	0° 53'	43° 32'
s	0° 53'	43° 34'
t	0° 51'	43° 34'

- *Superficie richiesta:* km<sup>2</sup> 112,28.

Riproduzione del piano topografico del permesso richiesto: Tav. n. 8 fuori testo.

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **74.**

**Istanza di permesso di ricerca «NIBBIA» presentata dalla Società Northern Petroleum (UK) (estratto).**

Richiedente: Società NORTHERN PETROLEUM (UK) - Roma, Via E.Q. Visconti, 12-14.

Data di presentazione dell'istanza: 29 aprile 2002.

Denominazione convenzionale del permesso richiesto: «NIBBIA».

Ubicazione e delimitazione del permesso richiesto:

- *Provincia:* Novara.

- *Foglio della Carta d'Italia alla scala 1 : 100.000 (I.G.M.):* 44.

- *Coordinate geografiche dei vertici:*

Vertice	Longitudine W. M. Mario	Latitudine N.
a	3° 54'	45° 36'
b	3° 48'	45° 36'
c	3° 48'	45° 35'
d	3° 47'	45° 35'
e	3° 47'	45° 34'
f	3° 48'	45° 34'
g	3° 48'	45° 32'
h	3° 52'	45° 32'
i	3° 52'	45° 22'
l	3° 54'	45° 22'
m	3° 54'	45° 24'
n	4° 00'	45° 24'
o	4° 00'	45° 34'
p	3° 54'	45° 34'

- *Superficie richiesta:* km<sup>2</sup> 253,4.

Riproduzione del piano topografico del permesso richiesto: Tav. n. 9 fuori testo.

**DICHIARAZIONI DI RINUNCIA A ISTANZE DI PERMESSI DI RICERCA**

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **75.**

**Dichiarazione di rinuncia all'istanza di permesso di ricerca «FIUME FINO» presentata dalla Società Forest CMI (estratto).**

Con dichiarazione presentata al Ministero delle attività produttive il 17 aprile 2002, la Società FOREST CMI, in qualità di titolare unica dell'istanza di permesso di ricerca nelle provincie di Pescara e Teramo, convenzionalmente denominata «FIUME FINO» (v. *B.U.I.G.* Anno XLIV - N. 11, n. 166 di pubblicazione), ha chiesto di rinunciare all'istanza stessa.

**ISTANZE DI PROROGA**

## DI PERMESSI DI RICERCA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: 76.

### Istanza di proroga del permesso di ricerca «BUCCHIANICO» presentata dalla Società ENI (estratto).

Richiedente: Società ENI - Roma, Piazzale E. Mattei, 1.

Data di presentazione dell'istanza: 23 aprile 2002.

Denominazione del permesso di ricerca del quale si chiede la prima proroga: «BUCCHIANICO» (v. Elenco dei permessi di ricerca, n. 422 di riferimento).

Ubicazione ed estensione attuale del medesimo:

- *Province*: Chieti - Pescara.

- *Superficie*: km<sup>2</sup> 178,96.

- *Superficie dell'area del permesso per il quale si chiede la prima proroga*: km<sup>2</sup> 178,96.

## ISTANZE DI RIDUZIONE DELL'AREA DI PERMESSI DI RICERCA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: 77.

### Istanza di riduzione dell'area del permesso di ricerca «FIDENZA» presentata dalla Società Petrolifera Italiana (estratto).

Con istanza pervenuta al Ministero delle attività produttive l'8 marzo 2002, la SOCIETA' PETROLIFERA ITALIANA, in qualità di unica titolare del permesso di ricerca «FIDENZA» ubicato nelle provincie di Parma e Piacenza (v. Elenco dei permessi di ricerca, n. 456 di riferimento), ha chiesto la riduzione dell'area del permesso stesso. In seguito a tale riduzione l'area del permesso di ricerca «FIDENZA» sarà delimitata come segue:

- *Coordinate geografiche dei vertici o intersezioni*:

Vertice o intersezione	Longitudine W. Monte Mario	Latitudine N.
a	2° 21'	44° 54'
b	2° 08'	44° 54'
c	2° 08'	44° 49'
d	2° 14'	44° 49'
e	Intersezione tra il meridiano 2° 14' ed il limite di delimitazione della ex Zona ENI;	
f	Intersezione tra il limite di delimitazione della ex Zona ENI ed il meridiano 2° 29';	
g	2° 29'	44° 49'
h	2° 27'	44° 49'
i	2° 27'	44° 50'
l	2° 22'	44° 50'
m	2° 22'	44° 51'
n	2° 21'	44° 51'



Dal vertice *e* al vertice *f* il limite del permesso è rappresentato dalla linea di delimitazione della ex Zona ENI.

- *Superficie attuale*: Km<sup>2</sup> 544,83.
- *Superficie ridotta*: Km<sup>2</sup> 400,29.

## **ISTANZE DI RINUNCIA A PERMESSI DI RICERCA**

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **78.**

**Istanza di rinuncia al permesso di ricerca «FONTANA DEI FIORI» presentata dalla Società Edison Gas (estratto).**

Con istanza pervenuta al Ministero delle attività produttive il 2 aprile 2002, la Società EDISON GAS, titolare unica del permesso di ricerca ubicato nelle provincie di Avellino, Potenza e Salerno convenzionalmente denominato «FONTANA DEI FIORI» (v. Elenco dei permessi di ricerca, n. 519 di riferimento), ha chiesto di rinunciare al permesso stesso.

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **79.**

**Istanza di rinuncia al permesso di ricerca «MONTEFIORE» presentata dalla Società Edison Gas (estratto).**

Con istanza pervenuta al Ministero delle attività produttive il 2 aprile 2002, la Società EDISON GAS, titolare unica del permesso di ricerca ubicato nelle provincie di Ancona e Macerata convenzionalmente denominato «MONTEFIORE» (v. Elenco dei permessi di ricerca, n. 520 di riferimento), ha chiesto di rinunciare al permesso stesso.

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **80.**

**Istanza di rinuncia al permesso di ricerca «ACCUMOLI» presentata dalla Società Forest CMI (estratto).**

Con istanza pervenuta al Ministero delle attività produttive il 18 aprile 2002, la Società FOREST CMI, titolare unica del permesso di ricerca ubicato nelle provincie di Ascoli Piceno, L'Aquila, Perugia e Rieti convenzionalmente denominato «ACCUMOLI» (v. Elenco dei permessi di ricerca, n. 442 di riferimento), ha chiesto di rinunciare al permesso stesso.

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **81.**

**Istanza di rinuncia al permesso di ricerca «PIETRACAMELA» presentata dalla Società Forest CMI (estratto).**

Con istanza pervenuta al Ministero delle attività produttive il 18 aprile 2002, la Società FOREST CMI, titolare unica del permesso di ricerca ubicato nelle provincie di L'Aquila, Pescara, Rieti e Teramo

convenzionalmente denominato «PIETRACAMELA» (v. Elenco dei permessi di ricerca, n. 443 di riferimento), ha chiesto di rinunciare al permesso stesso.

## **DECRETI RELATIVI ALLA TITOLARITA' DI PERMESSI DI RICERCA**

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **82.**

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 2002.

**Trasferimento, alla Società JKX Italia, di quote della titolarità delle Società Planet Oil e Italmin Exploration, relative al permesso di ricerca «FIUME TEVERE».**

### **IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE**

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, di approvazione del nuovo Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;

Visto il Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il D.M. 11 luglio 1994, con il quale alla Società Italmin Petroli-S.r.l. è stato accordato per la durata di anni sei, il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato «FIUME TEVERE» in territorio delle provincie di Roma e Latina;

Visto il D.M. 10 maggio 2001, con il quale la vigenza del permesso in questione è stata prorogata sino all'11 luglio 2003, previa riduzione dell'area a kmq 402,2;

Visti i DD.MM. 16 luglio 1998, 9 febbraio 1999, 23 maggio 2000 e 9 gennaio 2002, con i quali la titolarità del permesso in parola è stata intestata in ultimo alle Società Planet Oil-Ltd., Italmin Exploration-S.r.l. e Northern Petroleum (UK)-Ltd., con quote rispettivamente del 70%, 18,471% e 11,529%, rappresentate dalla prima;

Vista l'istanza presentata in data 23 ottobre 2000, con la quale le Società Planet Oil-ltd. e Italmin Exploration-S.r.l. hanno chiesto di poter trasferire alla Società JKX Italia-Ltd. rispettivamente la quota del 23,882% e 16,471% della titolarità del permesso in questione;

Vista la nota ministeriale n. 448983 del 12 novembre 2001 con la quale sono stati preventivamente autorizzati i predetti trasferimenti;

Visti gli atti di cessione mediante scrittura privata, tra le Società Planet Oil-Ltd., Italmin Exploration-S.r.l. e la Società JKX Italia-Ltd. entrambi autenticati nelle firme in ultimo in data 19 febbraio 2002 dal Dott. Paolo Silvestro notaio in Roma, rispettivamente al rep. n. 68740/14282 e n. 68741/14286, registrati presso l'Ufficio delle entrate di Roma in data 22 febbraio 2002;

### **DECRETA:**

Art. 1.- A decorrere dal 22 febbraio 2002 la quota dell' 40,353% della titolarità del permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato «FIUME TEVERE», in territorio delle provincie di Roma e Latina è trasferita ed intestata per la quota del 23,882% dalla Società PLANET OIL-Ltd. (c.f. n. 97150960587) con sede in Londra (Regno Unito) 5 Charterhouse Square e domicilio eletto in Roma, Lungotevere dei Mellini, 44 (C.a.p. 00193) e per la quota del 16,471% dalla Società ITALMIN EXPLORATION-S.r.l. (c.f. n.

05287541006) con sede in Roma, Lungotevere dei Mellini, 44 (C.a.p. 00193) alla Società JKX ITALIA-Ltd. (c.f. n. 093040860434) con sede in Londra, 6 Cavendish Square W1G OPD e sede secondaria in Milano, Via Fratelli Gabba, 3 (C.a.p. 20121).

Le quote di partecipazione al permesso sono pertanto così stabilite:

Planet Oil-Ltd.: 46,118%;

Italmin Exploration-S.r.l.: 2,000%;

Northern Petroleum (UK)-Ltd.: 11,529%;

JKX Italia.Ltd.: 40,353%.

Rappresentante unica è confermata la Società Planet Oil-Ltd.

Art. 2.- Le Società contitolari sono tenute ad osservare tutti gli obblighi stabiliti con i DD.MM. 11 luglio 1994 e 20 maggio 2001 nelle premesse citati, i quali si intendono qui integralmente trascritti.

Art. 3.- I trasferimenti di cui al presente decreto non pregiudicano gli eventuali diritti dei terzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia e consegnato alla Società Planet Oil-Ltd. tramite l'Agenzia del demanio di Roma.

Roma, 5 aprile 2002.

*Il Direttore generale:* FANELLI

## **DECRETI DI RIDUZIONE DELL'AREA DI PERMESSI DI RICERCA**

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **83**.

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 2002.

**Riduzione dell'area del permesso di ricerca «BERTINORO» della Società ENI** (Tavola fuori testo n. 10).

### IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;

Visto il Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, di approvazione del nuovo Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 526, recante norme per disciplinare la valutazione dell'impatto ambientale, relativa alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il D.M. 16 giugno 1998 con il quale alla Società ENI-S.p.A. è stato attribuito, a decorrere dal 1° gennaio 1997, per la durata di anni sei il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato convenzionalmente «BERTINORO» in territorio delle provincie di Forlì e Ravenna;

Visti i DD.MM. 10 marzo 1999 e 14 giugno 1999, con i quali la vigenza del permesso in questione è stata sospesa dal 1° febbraio 1997 sino al 1° aprile 1999 e di conseguenza la vigenza del permesso verrà a scadere il 1° marzo 2005;

Vista l'istanza presentata in data 22 febbraio 2002, con la quale la Società permissionaria ha chiesto la riduzione dell'area del permesso da kmq 389,99 a kmq 283,74 ai sensi dell'art. 28, comma 5, del D. L.vo n. 625 del 1996;

DECRETA:

Art. 1.- A decorrere dalla data del presente decreto l'area del permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato convenzionalmente «BERTINORO» in territorio delle provincie di Forlì e Ravenna di cui è titolare, in base al D.M. 16 giugno 1998 la Società ENI-S.p.A. (c.f. n. 00484960588) con sede legale in Roma, Piazzale E. Mattei, 1 (C.a.p. 00144), Direzione ed uffici in San Donato Milanese, Via Emilia, 1 (C.a.p. 20097) è ridotta da kmq 389,99 a kmq 283,74 (duecentottantatrevirgolasettantaquattro).

Art. 2.- La zona del terreno entro la quale la Società permissionaria eseguirà la ricerca, è delimitata, sul piano topografico alla scala 1: 100.000 allegato al presente decreto, con linea continua di colore nero passante per i sedici vertici, le cui coordinate geografiche, rilevate graficamente sul piano stesso, sono riportate nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 3.- La permissionaria è tenuta a corrispondere allo Stato, a decorrere dalla data del presente decreto il canone annuo anticipato di L. 10.000 per kmq di superficie, ai sensi dell'art. 18 del D. L.vo n. 625 del 1996 nelle premesse citate, aggiornato con l'indice ISTAT per gli anni seguenti, salvo ulteriore conguaglio.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia e consegnato alla Società permissionaria, tramite l'Agenzia del Demanio di Forlì.

Roma, 5 aprile 2002.

*Il Direttore generale:* FANELLI

*Allegato al D.M. 5 aprile 2002 relativo al permesso di ricerca «BERTINORO».*

*- Coordinate geografiche dei vertici:*

<i>Vertice</i>	<i>Longitudine W (Monte Mario)</i>	<i>Latitudine N</i>
a	0°34'	44°16'
b	0°20'	44°16'
c	0°20'	44°14'
d	0°16'	44°14'
e	0°16'	44°12'
f	0°12'	44°12'
g	0°12'	44°08'
h	0°23'	44°08'
i	0°23'	44°09'
l	0°25'	44°09'
m	0°25'	44°10'
n	0°27'	44°10'
o	0°27'	44°12'

p	0°31'	44°12'
q	0°31'	44°13'
r	0°34'	44°13'

- *Superficie ridotta*: Km<sup>2</sup> 283,74.

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **84**.

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 2002.

**Riduzione dell'area del permesso di ricerca «CHIARI» della Società ENI (r.u.)** (Tavola fuori testo n. 11).

#### IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;  
 Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;  
 Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;  
 Visto il Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;  
 Visto il Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;  
 Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;  
 Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;  
 Visto il D.M. 6 agosto 1991, di approvazione del nuovo Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;  
 Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;  
 Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 526, recante norme per disciplinare la valutazione dell'impatto ambientale, relativa alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;  
 Visto il Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;  
 Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;  
 Visto il D.M. 24 aprile 1998 con il quale alla Società ENI-S.p.A. è stato attribuito, a decorrere dal 1° gennaio 1997, per la durata di anni sei il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato convenzionalmente «CHIARI» in territorio delle provincie di Bergamo, Brescia e Cremona;  
 Visti i DD.MM. 19 marzo 1999 e 21 giugno 1999, con i quali la vigenza del permesso in questione è stata sospesa dal 1° febbraio 1997 sino al 1° aprile 1999 e di conseguenza la vigenza del permesso verrà a scadere il 1° marzo 2005;  
 Visto il D.M. 11 ottobre 2000, con il quale la titolarità del permesso è stata intestata alle Società ENI-S.p.A. ed Edison Gas-S.p.A., con quote rispettivamente dell'85% e 15%, rappresentate dalla prima;  
 Vista l'istanza presentata in data 12 dicembre 2001 con la quale le Società permissionarie hanno chiesto la riduzione dell'area del permesso da kmq 624,50 a kmq 460,52 ai sensi dell'art. 28, comma 5, del D. L.vo n. 625 del 1996;

#### D E C R E T A:

Art. 1.- A decorrere dalla data del presente decreto l'area del permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato convenzionalmente «CHIARI» in territorio delle provincie di Bergamo, Brescia e Cremona di cui sono titolari, in base al D.M. 11 ottobre 2000 le Società ENI-S.p.A. (c.f. n. 00484960588) con sede legale in Roma, Piazzale E. Mattei, 1 (C.a.p. 00144), Direzione ed uffici in San Donato Milanese, Via Emilia, 1 (C.a.p. 20097) ed EDISON GAS-S.p.A. (c.f. n. 10578610155) con sede in Milano, Via

Rosellini, 15/17 (C.a.p. 20124) ed uffici in Milano, Via Foro Buonaparte, 31 (C.a.p. 20121) è ridotta da kmq 624,50 a kmq 460,52 (quattrocentosessantavirgolacinquantadue).

Art. 2.- La zona del terreno entro la quale le Società permissionarie eseguiranno la ricerca, è delimitata, sul piano topografico alla scala 1: 100.000 allegato al presente decreto, con linea continua di colore nero passante per i quattordici vertici, le cui coordinate geografiche, rilevate graficamente sul piano stesso, sono riportate nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 3.- Le permissionarie sono tenute a corrispondere allo Stato, a decorrere dalla data del presente decreto il canone annuo anticipato di L. 10.000 per kmq di superficie, ai sensi dell'art. 18 del D. L.vo n. 625 del 996 nelle premesse citate, aggiornato con l'indice ISTAT per gli anni seguenti, salvo ulteriore congruaggio.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia e consegnato alla Società ENI-S.p.A., tramite l'Agenzia del Demanio di Bergamo.

Roma, 5 aprile 2002.

*Il Direttore generale:* FANELLI

*Allegato al D.M. 5 aprile 2002 relativo al permesso di ricerca «CHIARI».*

*- Coordinate geografiche dei vertici:*

<i>Vertice</i>	<i>Longitudine W (Monte Mario)</i>	<i>Latitudine N</i>
a	2° 44'	45° 40'
b	2° 42'	45° 40'
c	2° 42'	45° 39'
d	2° 39'	45° 39'
e	2° 39'	45° 38'
f	2° 34'	45° 38'
g	2° 34'	45° 37'
h	2° 32'	45° 37'
i	2° 32'	45° 28'
l	2° 52'	45° 28'
m	2° 52'	45° 35'
n	2° 54'	45° 35'
o	2° 54'	45° 36'
p	2° 44'	45° 36'

*- Superficie ridotta: Km<sup>2</sup> 460,52.*

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **85**.

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 2002.

**Riduzione dell'area del permesso di ricerca «IMOLA» della Società ENI (Tavola fuori testo n. 12).**

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;  
 Visto il Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;  
 Visto il Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;  
 Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;  
 Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;  
 Visto il D.M. 6 agosto 1991, di approvazione del nuovo Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;  
 Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;  
 Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 526, recante norme per disciplinare la valutazione dell'impatto ambientale, relativa alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;  
 Visto il Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;  
 Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;  
 Visto il D.M. 18 febbraio 1998 con il quale alla Società ENI-S.p.A. è stato attribuito, a decorrere dal 1° gennaio 1997, per la durata di anni sei il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato convenzionalmente «IMOLA» in territorio delle provincie di Bologna, Forlì e Ravenna;  
 Visti i DD.MM. 16 marzo 1999 e 14 giugno 1999, con i quali la vigenza del permesso in questione è stata sospesa dal 1° febbraio 1997 sino al 1° aprile 1999 e di conseguenza la vigenza del permesso verrà a scadere il 1° marzo 2005;  
 Vista l'istanza presentata in data 22 febbraio 2002, con la quale la Società permissionaria ha chiesto la riduzione dell'area del permesso da kmq 396,47 a kmq 295,39 ai sensi dell'art. 28, comma 5, del D. L.vo n. 625 del 1996;

#### D E C R E T A:

Art. 1.- A decorrere dalla data del presente decreto l'area del permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato convenzionalmente «IMOLA» in territorio delle provincie di Bologna e Ravenna di cui è titolare, in base al D.M. 18 febbraio 1998 la Società ENI-S.p.A. (c.f. n. 00484960588) con sede legale in Roma, Piazzale E. Mattei, 1 (C.a.p. 00144), Direzione ed uffici in San Donato Milanese, Via Emilia, 1 (C.a.p. 20097) è ridotta da kmq 396,47 a kmq 295,39 (duecentonovantacinquevirgolatrentanove).

Art. 2.- La zona del terreno entro la quale la Società permissionaria eseguirà la ricerca, è delimitata, sul piano topografico alla scala 1: 100.000 allegato al presente decreto, con linea continua di colore nero passante per i sedici vertici, le cui coordinate geografiche, rilevate graficamente sul piano stesso, sono riportate nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 3.- La permissionaria è tenuta a corrispondere allo Stato, a decorrere dalla data del presente decreto il canone annuo anticipato di L. 10.000 per kmq di superficie, ai sensi dell'art. 18 del D. L.vo n. 625 del 1996 nelle premesse citate, aggiornato con l'indice ISTAT per gli anni seguenti, salvo ulteriore congruaggio.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia e consegnato alla Società permissionaria, tramite l'Agenzia del Demanio di Bologna.

Roma, 5 aprile 2002.

*Il Direttore generale:* FANELLI

*Allegato al D.M. 5 aprile 2002 relativo al permesso di ricerca «IMOLA».*

*- Coordinate geografiche dei vertici:*

<i>Vertice</i>	<i>Longitudine W (Monte Mario)</i>	<i>Latitudine N</i>
a	0°56'	44°24'

b	0°40'	44°24'
c	0°40'	44°17'
d	0°56'	44°17'
e	0°56'	44°18'
f	0°58'	44°18'
g	0°58'	44°22'
h	0°56'	44°22'

- *Superficie ridotta*: Km<sup>2</sup> 295,39.

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **85**.

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 2002.

**Riduzione dell'area del permesso di ricerca «CARPENEDOLO» della Società ENI** (Tavola fuori testo n. 13).

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;

Visto il Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, di approvazione del nuovo Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 526, recante norme per disciplinare la valutazione dell'impatto ambientale, relativa alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il D.M. 31 marzo 1998 con il quale alla Società ENI-S.p.A. è stato attribuito, a decorrere dal 1° gennaio 1997, per la durata di anni sei il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato convenzionalmente «CARPENEDOLO» in territorio delle provincie di Brescia, Mantova e Cremona;

Visti i DD.MM. 26 marzo 1999 e 21 giugno 1999, con i quali la vigenza del permesso in questione è stata sospesa dal 1° febbraio 1997 sino al 1° aprile 1999 e di conseguenza la vigenza del permesso verrà a scadere il 1° marzo 2005;

Vista l'istanza presentata in data 12 dicembre 2001 con la quale la Società permissionaria ha chiesto la riduzione dell'area del permesso da kmq 416,24 a kmq 280,55, ai sensi dell'art. 28, comma 5, del D. L.vo n. 625 del 1996;

D E C R E T A:



Art. 1.- A decorrere dalla data del presente decreto l'area del permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato convenzionalmente «CARPENEDOLO» in territorio delle provincie di Brescia e Mantova di cui è titolare, in base al D.M. 31 marzo 1998 la Società ENI-S.p.A. (c.f. n. 00484960588) con sede legale in Roma, Piazzale E. Mattei, 1 (C.a.p. 00144), Direzione ed uffici in San Donato Milanese, Via Emilia, 1 (C.a.p. 20097) è ridotta da kmq 416,24 a kmq 280,55 (duecentottantavirgolacinquantacinque).

Art. 2.- La zona del terreno entro la quale la Società permissionaria eseguirà la ricerca, è delimitata, sul piano topografico alla scala 1: 100.000 allegato al presente decreto, con linea continua di colore nero passante per i sei vertici, le cui coordinate geografiche, rilevate graficamente sul piano stesso, sono riportate nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 3.- La permissionaria è tenuta a corrispondere allo Stato, a decorrere dalla data del presente decreto il canone annuo anticipato di L. 10.000 per kmq di superficie, ai sensi dell'art. 18 del D. L.vo n. 625 del 1996 nelle premesse citate, aggiornato con l'indice ISTAT per gli anni seguenti, salvo ulteriore congruaggio.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia e consegnato alla Società permissionaria, tramite l'Agenzia del Demanio di Brescia.

Roma, 5 aprile 2002.

*Il Direttore generale:* FANELLI

*Allegato al D.M. 5 aprile 2002 relativo al permesso di ricerca «CARPENEDOLO».*

*- Coordinate geografiche dei vertici:*

<i>Vertice</i>	<i>Longitudine W (Monte Mario)</i>	<i>Latitudine N</i>
A	2° 13'	45° 27'
B	2° 01'	45° 27'
C	2° 01'	45° 18'
D	2° 15'	45° 18'
E	2° 15'	45° 22'
F	2° 13'	45° 22'

*- Superficie ridotta: Km<sup>2</sup> 280,55.*

## CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE

### ISTANZE DI PROROGA DI CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **87.**

**Istanza di proroga della concessione di coltivazione «SAN POTITO» presentata dalla Società ENI** (estratto).

Richiedente: Società ENI - Roma, Piazzale E. Mattei, 1.

Data di presentazione dell'istanza: 28 dicembre 2001.

Denominazione della concessione di coltivazione della quale si chiede la proroga: «SAN POTITO» (v. Elenco delle concessioni di coltivazione, n. 920 di riferimento).

Ubicazione ed estensione attuale della medesima:

- *Provincia*: Ravenna.

- *Superficie*: km<sup>2</sup> 73,78.

- *Superficie dell'area della concessione per la quale si chiede la proroga*: km<sup>2</sup> 73,78.

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **88.**

**Istanza di proroga della concessione di coltivazione «FILETTO» presentata dalla Società Petrolifera Italiana** (estratto).

Richiedente: Società PETROLIFERA ITALIANA - S. Donato Milanese (MI), Via Emilia, 1.

Data di presentazione dell'istanza: 18 aprile 2002.

Denominazione della concessione di coltivazione della quale si chiede la proroga: «FILETTO» (v. Elenco delle concessioni di coltivazione, n. 788 di riferimento).

Ubicazione ed estensione attuale della medesima:

- *Provincia*: Chieti.

- *Superficie*: km<sup>2</sup> 50,01.

- *Superficie dell'area della concessione per la quale si chiede la proroga*: km<sup>2</sup> 50,01.

### ISTANZE DI RINUNCIA A CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **89.**

**Istanza di rinuncia alla concessione di coltivazione «MASSERIA SASSI GRANDE» presentata dalla Società Gas della Concordia** (estratto).

Con istanza pervenuta al Ministero delle attività produttive il 15 aprile 2002, la Società GAS DELLA CONCORDIA, unica titolare della concessione di coltivazione ubicata nelle provincie di Campobasso e Foggia convenzionalmente denominata «MASSERIA SASSI GRANDE» (v. Elenco

delle concessioni di coltivazione, n. 851 di riferimento), ha chiesto di rinunciare alla concessione stessa.

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **90**.

**Istanza di rinuncia alla concessione di coltivazione «VILLA TORRE» presentata dalla Società Gas della Concordia (r.u.) (estratto).**

Con istanza pervenuta al Ministero delle attività produttive il 23 aprile 2002, la Società GAS DELLA CONCORDIA, rappresentante unica delle contitolari della concessione di coltivazione ubicata nella provincia di Teramo convenzionalmente denominata «VILLA TORRE» (v. Elenco delle concessioni di coltivazione, n. 866 di riferimento), ha chiesto di rinunciare alla concessione stessa.

#### **DECRETI DI CONFERIMENTO DI CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE**

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **91**.

DECRETO MINISTERIALE 19 aprile 2002.

**Conferimento della concessione di coltivazione «MIGLIANICO» alla Società ENI (Tavola fuori testo n. 14).**

#### **IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE**

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Vista la legge del 1° giugno 1939, n. 1089,

Visto il Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;

Visto il Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, di approvazione del nuovo Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484 recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 526, recante norme per disciplinare la valutazione dell'impatto ambientale, relativa alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il Decreto Leg.vo 30 marzo 2001 n. 165;

Visto il D.M. 25 luglio 1996, con il quale alla Società Agip S.p.A. è stato accordato, per la durata di anni sei, il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato «BUCCHIANICO» nel territorio delle provincie di Chieti e Pescara, dell'estensione di Km<sup>2</sup> 208,26;

Visto il D.M 13 febbraio 1998 con il quale il permesso di ricerca «BUCCHIANICO», è stato intestato, alla Società ENI - S.p.A.;

Vista l'istanza pervenuta in data 22 ottobre 2001, con la quale la Società ENI S.p.A. ha chiesto, in concessione di coltivazione la porzione nord-orientale del permesso «BUCCHIANICO» pari a Km<sup>2</sup> 29,308 ;

Vista la nota del 24 dicembre 2001 prot. n. 449368 con la quale, acquisito il parere favorevole dell'Ufficio F6 U.N.M.I.G. di Roma, e l'intesa con la Regione Abruzzo di cui alla nota prot. n. 3914 datata 13 dicembre 2001, è stata approvata la variazione del programma dei lavori di ricerca nell'ambito del permesso «BUCCHIANICO»

Visto il programma dei lavori di sviluppo e ulteriore ricerca allegato all'istanza di concessione che prevede:

- a) messa in produzione delle riserve certe e probabili mediante 2 pozzi dei quali uno esistente "Miglianico 1" ed uno da eseguire (Miglianico 2 or) a partire da una nuova piazzola posta a sud-ovest di "Miglianico 1";
- b) costruzione di un centro olio, sito nel Comune di Ortona (contrada Feudo), comprensivo di facilities per il trattamento dell'olio e del gas a specifica di vendita e per la separazione e lo smaltimento dell'acqua prodotta, e la realizzazione di una rete raccolta che collegherà le piazzole dei due pozzi al nuovo Centro Olio. Da qui, l'olio stabilizzato sarà stoccato in due serbatoi con capacità totale di 10.000 mc e quindi caricato su autobotti per il trasporto in raffineria, mentre il gas sarà commercializzato tramite allacciamento alla rete di distribuzione SNAM (posta a circa 2 Km a sud ) e in parte eventualmente utilizzato per autotrasporto di energia elettrica;
- c) in caso di esito positivo del pozzo "Granciaro 1", ubicato nell'area del permesso «BUCCHIANICO», è previsto il collegamento al Centro olio e la realizzazione di un pozzo di infittimento nell'area del pozzo "Miglianico 1", utilizzando per l'allacciamento le facilities e la linea esistente;

Considerato che la Società prevede di completare la prima fase del programma di sviluppo entro 24 mesi dalla data di conferimento della concessione nel seguente modo;

- a) entro il primo anno dal conferimento della concessione:
  - esecuzione di studi di progettazione ed ingegneria;
  - predisposizione delle aree e della rete di raccolta;
  - inizio costruzione del Centro olio;

b) entro il secondo anno dal conferimento della concessione:

- predisposizione aree pozzi e rete di raccolta;
- costruzione Centro olio;
- sistema di export gas;
- perforazione del pozzo "Miglianico 2 or" e relativo completamento;

Considerato che con la perforazione del pozzo "Miglianico 1" è stata rinvenuta una mineralizzazione ad olio anidro sottosaturo in alcuni livelli carbonatici dolomitizzati della Formazione Maiolica nell'intervallo compreso tra 4.777 m e 4.902 m;

Visto il rapporto n. 2833 del 19 novembre 2001 con il quale l'Ingegnere Capo del Ufficio per l'Italia Centrale F6 di Roma ha espresso parere favorevole al conferimento della concessione;

Visto il parere espresso dal Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia, nella seduta del 20 dicembre 2001 favorevole al conferimento della concessione;

Ritenuto che si può conferire la concessione sull'area richiesta;

Vista la nota dell'UNMIG UFF F3 prot. n. 445290 del 7 febbraio 2001, con la quale è stato richiesto alla Regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b) del D.leg.vo n. 443/99, di esprimere l'atto di intesa ai sensi dell'accordo procedimentale Stato-Regione in data 24 aprile 2001, al fine di emanare il provvedimento di conferimento della concessione «MIGLIANICO»;

Vista la nota della Giunta Regionale della Regione Abruzzo - Direzione Attività Produttive - Servizio Attività Estrattive e Minerarie - prot. n. 868 del 22 marzo 2002, comunicata anche alla Società, con la quale è stato espresso parere favorevole circa la richiesta intesa ai sensi dell'art. 3 comma 1, lettera b) del D.leg.vo n.443/99 a condizione che la Società ottemperi ad alcune prescrizioni.

#### D E C R E T A:

Art. 1 - Alla società ENI.- S.p.A. (c.f. n. 00484960588) con sede legale in Roma Piazzale E. Mattei, 1 (Cap 00144) e sede secondaria in San Donato Milanese (MI) Via Emilia, 1 (20097) è accordata per la durata di anni venti, a decorrere dalla data del presente decreto, la concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi denominata «MIGLIANICO» sita nella provincia di Chieti.

La Società ENI. - S.p.A., elegge domicilio speciale presso il proprio Distretto di Ortona, Contrada S. Elena (cap 66026).

Art. 2 - L'area della concessione «MIGLIANICO» avente l'estensione di Km<sup>2</sup> 29,3 come risulta da più esatta misurazione effettuata analiticamente con l'impiego di elaboratore elettronico, è delimitata con linea nera continua riportata sul foglio n. 141 della Carta d'Italia dell'I.G.M. alla scala 1:100.000 passante per gli undici vertici e le relative coordinate geografiche riportate sul foglio facente parte integrante del presente decreto.

Art. 3 - E' approvato il programma di lavori di sviluppo e ulteriore ricerca nelle premesse citato.

Art. 4.- La presente concessione è accordata alle condizioni stabilite nel disciplinare tipo approvato con il D.M. 6 agosto 1991 citato nelle premesse.

Art. 5.- La Società è tenuta a corrispondere allo Stato, a decorrere dalla data del presente decreto, il canone annuo anticipato di Euro 41,32 per kmq, aggiornato con l'indice ISTAT per gli anni seguenti.

In caso di decadenza o rinuncia totale o parziale, è comunque dovuto il canone per l'anno in corso.

Art. 6. La società è tenuta a:

a) eseguire il programma di lavoro di cui all'art. 3;

b) corrispondere allo Stato l'aliquota del prodotto, in natura o in valore, calcolata secondo le modalità stabilite dal disciplinare tipo, di cui all'art. 5;

c) far pervenire all'Amministrazione, entro tre mesi dalla data di consegna del presente decreto da parte dell'Agenzia del Demanio di Chieti, copia autentica della nota di avvenuta trascrizione alla competente Conservatoria dei Registri Immobiliari;

d) sollevare e rendere indenne l'Amministrazione da ogni azione che possa essere intentata dai terzi in dipendenza dell'esecuzione dei lavori.

Art. 7.- Nessuna variazione può essere apportata al programma di lavoro, approvato con il presente decreto, senza la preventiva autorizzazione di questa Amministrazione, ai sensi dell'art. 56 del citato disciplinare tipo.

Art. 8.- La società concessionaria è tenuta a:

- osservare ai fini della sicurezza delle lavorazioni, le norme di cui al Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, nonché tutte le prescrizioni che possano essere impartite dalla Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie - Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia o dalla competente Sezione di Roma - Ufficio per l'Italia Centrale - F6.

- osservare la prescrizione di cui all'Intesa con la Regione Abruzzo dettata dalla Giunta Regionale dell'Aquila prot.868 del 22 marzo 2002.

- osservare le prescrizioni e le istruzioni che le competenti autorità dello Stato ritengano di impartire, di volta in volta, a tutela dell'ambiente.

Art. 9.- A prescindere dalle sanzioni previste dall'art. 42 della legge 21 luglio 1967, n.613, e dell'art. 93 del disciplinare tipo, la mancata osservanza degli art. 6, 7 e 8 del presente decreto può costituire motivo di decadenza della concessione.

Art. 10.-La concessione è accordata senza pregiudizio degli eventuali diritti dei terzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia e consegnato alla Società concessionaria tramite L'Agenzia del Demanio di Chieti.

Roma, 19 aprile 2002.

*Il Direttore generale: FANELLI*

*Allegato al D.M. 19 aprile 2002 relativo alla concessione di coltivazione «MIGLIANICO».*

*- Coordinate geografiche dei vertici o intersezioni:*

<i>Vertice o intersezione</i>	<i>Longitudine E (Monte Mario)</i>	<i>Latitudine N</i>
a	1° 51'	42° 24'
b	Intersezione tra il parallelo 42° 24' e la linea di costa di bassa marea;	
c	Intersezione tra la linea di costa di bassa marea ed il meridiano 1° 55';	
d	1° 55'	42° 22'
e	1° 53'	42° 22'
f	1° 53'	42° 21'
g	1° 49'	42° 21'
h	1° 49'	42° 22'
i	1° 50'	42° 22'
l	1° 50'	42° 23'
m	1° 51'	42° 23'

Dal vertice b al vertice c il limite del permesso è rappresentato dalla linea di costa di bassa marea.

- *Superficie*: Km<sup>2</sup> 29,3.

## P A R T E   I I

**TITOLI MINERARI RICHIESTI O CONCESSI NEL SOTTOFONDO DEL MARE TERRITORIALE E DELLA PIATTAFORMA CONTINENTALE AI SENSI DELLE LEGGI 21 LUGLIO 1967, N. 613 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, 9 GENNAIO 1991, N. 9 E DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 NOVEMBRE 1996, N. 625**

### *PERMESSI DI RICERCA*

#### **ISTANZE DI RINUNCIA A PERMESSI DI RICERCA**

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **92.**

**Istanza di rinuncia al permesso di ricerca «B.R256.TO» presentata dalla Società ENI (estratto).**

Con istanza pervenuta al Ministero delle attività produttive l'11 aprile 2002, la Società ENI, unica titolare del permesso di ricerca ubicato nel Mare Adriatico, Zona B, convenzionalmente denominato «B.R256.TO» (v. Elenco dei permessi di ricerca, n. 634 di riferimento), ha chiesto di rinunciare al permesso stesso.

## DECRETI DI CONFERIMENTO DI PERMESSI DI RICERCA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **93**.

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 2002.

**Conferimento del permesso di ricerca «F.R38.AG» alle Società ENI e Total Fina Elf Italia** (Tavola fuori testo n. 15).

### IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;  
Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;  
Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;  
Visto il D.P.R. 24 maggio 1979, n. 886;  
Visto il D.M. 6 agosto 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 223, del 23 settembre 1991, con il quale è stato approvato il Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;  
Vista la legge 1 giugno 1939, n. 1089;  
Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963;  
Visto il Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;  
Visto il Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;  
Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979;  
Visto il D.P.R. 25 maggio 1988, n. 203;  
Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394;  
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;  
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;  
Visto il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;  
Visto il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 526, recante norme per disciplinare la valutazione dell'impatto ambientale, relativa alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;  
Visto il Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;  
Vista l'istanza contraddistinta dalla sigla «d.51F.R-.AG» presentata in data 12 agosto 1997 corredata dalla prescritta documentazione, con la quale le Società Agip-S.p.A. e Fina Italiana-S.p.A. hanno chiesto un permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi nel mare Ionio, zona «F» antistante Punta Stilo a sud del Golfo di Squillace;  
Visto il parere favorevole espresso dal Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia nella seduta del 17 luglio 1998;  
Visto il programma dei lavori allegato all'istanza «d51F.R-.AG»;  
Visto il parere favorevole del Ministero dei trasporti e della navigazione pervenuto in data 13 aprile 1999;  
Vista la nota n. 2717/VIA/A.O.13S in data 8 marzo 2002, notificata tra l'altro alla Società ENI-S.p.A. con la quale il Ministero dell'ambiente, ha comunicato che le attività previste nell'area dell'istanza «d51.F.R-.AG» possono essere escluse dalla procedura della valutazione di impatto



ambientale di cui all'art. 6 della legge n. 349/1986 subordinatamente al rispetto di alcune condizioni cautelative;

Visto l'atto del 14 novembre 1997 a rogito del Dott. Castellini, notaio in Roma, rep. n. 53936 registrato il 20 novembre 1997 presso il registro degli Atti Pubblici di Roma con il quale a decorrere dal 1° gennaio 1998 è stata effettuata la fusione mediante incorporazione della Società Agip-S.p.A. nella Società ENI-S.p.A.;

Visto l'atto a rogito del Notaio Giovanni Ripamonti di Milano, rep. N. 139436 in data 10 novembre 1999, registrato a Milano in data 19 novembre 1999 con il quale è stata modificata a decorrere dal 1° gennaio 2000 la denominazione sociale da Fina Italiana-S.p.A. a Totalfina Italia-S.p.A.;

Visto l'atto a rogito del Notaio Giovanni Ripamonti di Milano, rep. N. 142713 in data 17 luglio 2000, registrato a Milano in data 18 luglio 2000 con il quale a decorrere dal 1° ottobre 2000 è stata modificata la denominazione sociale da Totalfina Italia-S.p.A. a Total Fina Elf Italia-S.p.A.;

#### DECRETA:

Art. 1.- Alle Società ENI-S.p.A. (c.f. n. 00484960588) con sede legale in Roma, Piazzale E. Mattei, 1 (C.a.p. 00144), Direzione ed uffici in San Donato Milanese, Via Emilia, 1 (C.a.p. 20097) e TOTAL FINA ELF ITALIA-S.p.A. (c.f. n. 00803030154), con sede in Milano, Viale Premuda, 27 (C.a.p. 20129) è accordato, per la durata di anni sei a decorrere dalla data del presente decreto, il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi contraddistinto dalla sigla «F.R38.AG» nel mare Ionio, zona «F» e zona «D»;

Le quote di partecipazione al permesso sono così suddivise:

ENI-S.p.A.: 70%;

Totalfina Elf Italia S.p.A.: 30%.

Rappresentante per tutti i rapporti con l'Amministrazione e con i terzi è nominata la Società ENI-S.p.A.

Art. 2.- L'area marina entro la quale le Società permissionarie eseguiranno la ricerca, secondo il programma dei lavori nelle premesse citato e che con il presente decreto s'intende approvato, è delimitata, sul piano topografico alla scala 1:250.000 allegato al presente decreto, con linea continua di colore nero passante per i diciotto vertici, le cui coordinate geografiche, rilevate graficamente sul piano stesso, sono riportate nella tabella allegata al presente decreto.

L'estensione del permesso è di kmq 747,67 (712,05 zona F e 35,62 zona D).

Art. 3.- Il permesso è accordato alle condizioni stabilite nel disciplinare tipo approvato con il D.M. 6 agosto 1991 nelle premesse citato.

Art. 4.- A decorrere dalla data del presente decreto le titolari del permesso sono tenute a corrispondere allo Stato il canone annuo anticipato pari a Euro 5,16 per kmq di superficie ai sensi dell'art. 18 del Decreto legislativo n. 625 nelle premesse citato aggiornato con l'indice ISTAT per gli anni seguenti e salvo ulteriore conguaglio.

Art. 5.- Le Società permissionarie sono tenute ad iniziare i lavori di indagine geologica e geofisica nell'area del permesso entro dodici mesi dalla prima nel tempo delle date di consegna e di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale degli idrocarburi e della geotermia del presente decreto ed i lavori di perforazione entro quarantotto mesi dalla stessa data.

Art. 6.- Le permissionarie sono tenute a:

a) osservare, ai fini della sicurezza delle lavorazioni, le norme emanate con il D.P.R. 24 maggio 1979, n. 886, nelle premesse citato, nonché tutte le prescrizioni che possano essere imposte dall'Ingegnere capo dell'Ufficio Nazionale Minerario per gli idrocarburi e la Geotermia - Ufficio F7 di Napoli, dalle Autorità marittime e dalle altre Amministrazioni statali interessate, in applicazione del terzo comma dell'art. 2 della legge 21 luglio 1967, n. 613;

b) osservare le prescrizioni del Codice della navigazione, del relativo Regolamento di esecuzione e le altre norme in materia di navigazione, di tutela dell'ambiente marino, pesca, polizia

marittima ed uso del demanio marittimo e del mare territoriale, nonché le norme internazionali sulla navigazione marittima ed aerea;

Per quanto non espressamente stabilito nel Disciplinare tipo di cui all'art. 3, le permissionarie sono tenute ad osservare le eventuali ulteriori prescrizioni che potranno essere impartite dalla Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie - Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia - o dal competente Ufficio F7 di Napoli.

Le attività dovranno essere condotte nel rispetto delle norme sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare del D.P.R. 24 maggio 1979, n. 886 e del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624;

Le attività dovranno essere altresì condotte nel rispetto del decreto legislativo 11 maggio 199, n. 152, del Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e del D.P.R. 25 maggio 1988, n. 203, in quanto applicabili, nonché dell'art. 4 della legge 8 luglio 1986 n. 349 e successive modifiche e integrazioni e conformemente alle disposizioni delle rispettive normative di attuazione.

Art. 7.- All'interno del perimetro delle aree naturali protette di cui all'art. 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, delle aree sottoposte a tutela biologica di cui alla legge 14 luglio 1965, n. 963 e a tutela archeologica di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, la Società permissionaria dovrà svolgere le operazioni di ricerca nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal Regolamento, dal Piano o dal provvedimento di salvaguardia che disciplina le attività nell'area interessata.

In tali casi l'inizio delle operazioni di ricerca sarà comunque subordinato al rilascio di preventivo nulla osta da parte dell'organismo preposto alla gestione o alla tutela dell'area naturale interessata o, in sua assenza, da parte delle autorità competenti indicate dal provvedimento di salvaguardia.

Art. 8.- Fatte salve le approvazioni, le autorizzazioni ed i nulla osta previsti dalle normative di cui ai precedenti artt. 6 e 7 e le prescrizioni in esse eventualmente stabilite, le Società ENI-S.p.A. e Totalfina Elf Italia-S.p.A. nel corso dello svolgimento della attività di ricerca sono comunque tenute a:

- a) ad osservare tutte le prescrizioni, indicazioni e condizioni di cui alla citata nota n. 2717/VIA/A.O.13.S in data 8 marzo 2002 del Ministero dell'ambiente che fa parte integrante del presente decreto;
- b) nel caso l'ubicazione prescelta per l'installazione temporanea dell'impianto mobile di perforazione risulti visibile dalla costa, definire le scelte riguardanti il periodo di effettuazione della perforazione anche nel rispetto del criterio di minimizzare l'impatto paesaggistico;
- c) effettuare una specifica ed accurata verifica della stabilità e delle caratteristiche del fondo marino interessato del temporaneo posizionamento dell'impianto di perforazione.
- d) assicurare il periodico controllo analitico dei fanghi di perforazione esausti e degli effluenti liquidi. Lo scarico in mare dei detriti e dei fanghi di perforazione è soggetto a specifica autorizzazione del Ministero dell'ambiente in base ai limiti stabiliti dalle norme vigenti. Nel caso tali scarichi non siano autorizzati le Società permissionarie dovranno trasmettere alla Sezione competente un programma per lo smaltimento in terraferma degli stessi;
- e) assicurare che i soggetti che eseguono le operazioni di smaltimento o di scarico in terraferma siano provvisti delle autorizzazioni prescritte dalle normative vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti e di tutela delle acque dagli inquinamenti;
- f) procedere al ripristino o al recupero delle aree comunque danneggiate nel corso delle operazioni di ricerca, sulla base di progetti approvati dall' Ufficio F7 di Napoli;
- g) presentare all'Ufficio F7 nel caso il pozzo non sia chiuso minerariamente un rapporto preventivo sulla sua messa in sicurezza dopo l'abbandono della postazione da parte dell'impianto mobile di perforazione e sulle procedure di manutenzione e di controllo previste per il mantenimento delle strutture sottomarine o in superficie del pozzo, indicando gli eventuali rischi per le risorse ambientali e le misure previste per minimizzarli;
- h) presentare alla Capitaneria di porto competente e all'Ufficio F7 un rapporto sui piani di emergenza per gli sversamenti accidentali in mare di olio minerale e derivati con indicazione delle

tecniche e dei mezzi disponibili per eventuali bonifiche a seguito di un evento accidentale, in base alle disposizioni del D.I. 20 maggio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 200, del 22 luglio 1982.

i) sollevare l'Amministrazione da ogni azione che possa esserle intentata da terzi in dipendenza delle operazioni di ricerca.

Art. 9.- Il permesso è accordato senza pregiudizio degli eventuali diritti dei terzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli idrocarburi e della geotermia e consegnato alla Società ENI-S.p.A. tramite l'Agenzia del Demanio di Catanzaro.

Roma, 30 aprile 2002.

*Il Direttore generale:* FANELLI

## **DECRETI DI PROROGA DI PERMESSI DI RICERCA**

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **94.**

DECRETO MINISTERIALE 11 aprile 2002.

**Proroga del permesso di ricerca «F.R30.AG» della Società ENI.**

### **IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE**

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Visto il D.P.R. 24 maggio 1979, n. 886;

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 223, del 23 settembre 1991, con il quale è stato approvato il nuovo Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi, ai sensi dell'art. 13 della citata legge n. 9;

Visto il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;

Visto il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 526, recante norme per disciplinare la valutazione dell'impatto ambientale, relativa alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il D.M. 7 novembre 1995, con il quale alla Società Agip-S.p.A., è stato accordato, per la durata di anni sei, il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi contraddistinto dalla sigla «F.R30.AG» ubicato nel mare Ionio nell'ambito delle zone "F" e "D";

Visti i DD.MM. 16 luglio 1996, 13 febbraio 1998, 20 marzo 2000 e 11 aprile 2001, con i quali il permesso in questione è stato intestato in ultimo alla Società ENI-S.p.A.;

Visto il D.M. 16 novembre 1999 con il quale è stata approvata la realizzazione del programma unitario di lavoro nell'ambito dei permessi contraddistinti dalle sigle «F.R26.AG» e «F.R30.AG»;

Vista l'istanza presentata il 4 ottobre 2001, con la quale è stata chiesta la I° proroga biennale del permesso stesso, senza riduzione dell'area di ricerca ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 625 del 25 novembre 1996 ed è stato richiesto inoltre che il programma delle attività da svolgere nel periodo di proroga richiesto

avvenga non più su base unificata al permesso «F.R26.AG» ma singolarmente mediante un proprio programma dei lavori;

Visto il programma dei lavori relativo al nuovo periodo di vigenza;

Ritenuto che la Società ha adempiuto agli obblighi derivanti dal permesso medesimo;

Considerato che non ricorrono gli estremi di cui all'art. 11, comma 1, del citato D.P.R. 484 del 1994 per l'acquisizione del parere del Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia in quanto la proroga di vigenza richiesta non presenta problemi di particolare rilevanza, né i presupposti per l'applicazione del D.P.R. n. 526 del 1994;

Vista la relazione dell'Ufficio F2 in data 12 marzo 2002 che ritiene giustificata anche la richiesta di separazione del programma dei lavori da svolgere nell'ambito del permesso «F.R30.AG» da quello da effettuare nel limitrofo permesso «F.R26.AG»;

#### DECRETA:

Art. 1. - Il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi contraddistinto dalla sigla «F.R30.AG» ubicato nel mare Ionio, nell'ambito delle zone "F" e "D", dell'area di kmq 251,29 (ducentocinquantunovirgolaventinove) di cui è titolare in base al D.M. 19 aprile 2001 la Società ENI-S.p.A. (c.f. n. 00484960588) con sede legale in Roma, Piazzale E. Mattei, 1 (C.a.p. 00144), Direzione ed uffici in San Donato Milanese, Via Emilia, 1 (C.a.p. 20097) è prorogato, per la durata di anni tre, a decorrere dal 7 novembre 2001;

Art. 2.- La Società permissionaria proseguirà la ricerca secondo il programma dei lavori nelle premesse citate e che con il presente decreto si intende approvato;

Art. 3. - La permissionaria è tenuta:

a) ad osservare, oltre agli obblighi stabiliti con il D.M. 7 novembre 1995 ed a tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel Disciplinare tipo approvato con il D.M. 6 agosto 1991, le disposizioni del Decreto legislativo 24 maggio 1979, n. 886, nonché tutte le prescrizioni e limitazioni che altre Amministrazioni dello Stato potranno imporre a tutela di pubblici interessi, nonché al rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei luoghi di lavoro, in particolare da quanto stabilito dal D.P.R. 9 aprile 1958, n. 128 e dal Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624.

b) ad accertarsi presso le Autorità competenti che i lavori di ricerca programmati non ricadano nelle aree precluse ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché a munirsi, ove occorra, delle autorizzazioni prescritte a tutela dell'ambiente. E' comunque vietata la ricerca nelle aree destinate a parco naturale statale o regionale, salvo espressa autorizzazione da parte delle Autorità competenti;

a corrispondere allo Stato, a decorrere dal 7 novembre 2001 il canone annuo anticipato di Euro 10,33 per kmq di superficie, ai sensi dell'art. 18 del Decreto legislativo n. 625 nelle premesse citate, aggiornato con l'indice ISTAT per gli anni seguenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia e consegnato alla Società ENI-S.p.A., quale rappresentante unica, tramite l'Agenzia del Demanio di Cosenza.

Roma, 11 aprile 2002.

*Il Direttore generale:* FANELLI

#### DECRETI DI ACCETTAZIONE DELLA RINUNCIA A PERMESSI DI RICERCA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **95**.

DECRETO MINISTERIALE 29 aprile 2002.

**Accettazione della rinuncia al permesso di ricerca «B.R264.AG» della Società ENI** (v. Tavola fuori testo n. 86 del *B.U.I.G.* - Anno XLIII - N. 12).

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;

Visto il Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il D.M. 5 novembre 1999, con il quale alla Società ENI-S.p.A., è stato accordato per la durata di sei anni il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi contraddistinto dalla sigla «B.R264.AG» ubicato nel mare Adriatico Centrale nell'ambito della zona «B»;

Visto l'atto pervenuto l'8 marzo 2002, con il quale la Società permissionaria ha dichiarato di rinunciare al permesso;

Visto il parere favorevole dell'Ufficio Nazionale Minerario Idrocarburi e Geotermia Ufficio F5 di Bologna;

DECRETA:

Articolo Unico.- E' accettata la rinuncia della Società ENI-S.p.A. (c.f. n. 00484960588) con sede legale in Roma, Piazzale E. Mattei, 1 (C.a.p. 00144), Direzione ed uffici in San Donato Milanese, Via Emilia, 1 (C.a.p. 20097) al permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi contraddistinto dalla sigla «B.R264.AG», ubicato nel mare Adriatico centrale nell'ambito della zona «B» di cui è titolare in base al D.M. 5 novembre 1999 nelle premesse citate.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia e consegnato alla Società interessata tramite l'Ufficio del Demanio di S. Benedetto del Tronto (AP).

Roma, 29 aprile 2002.

*Il Direttore generale:* FANELLI

## **COMUNICATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 2 DEL DECRETO 27 MARZO 2001 IN MATERIA DI CONVERSIONE IN STOCCAGGIO DI GIACIMENTI IN FASE AVANZATA DI COLTIVAZIONE**

1. Si comunica che, in applicazione di quanto stabilito all'articolo 2, comma 4, del Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 27 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 27 aprile 2001, le operazioni di consultazione del data room, relativo ai giacimenti in fase avanzata di coltivazione, potenzialmente utilizzabili per attività di stoccaggio, di cui all'elenco pubblicato sul Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia n.10 del 2001, si sono concluse.
2. Ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del Decreto sopra indicato, gli operatori interessati, in possesso dei requisiti previsti dalla legge 26 aprile 1974, n.170 e dal decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, purché dotati di capacità tecnica, economica ed organizzativa adeguate al progetto, a partire dal 10 Giugno ed entro il 10 Settembre 2002, possono avanzare istanza di concessione di stoccaggio in concorrenza al Ministero delle attività produttive per uno o più dei giacimenti elencati di seguito:
  - Cotignola
  - Ravenna Terra
  - Cornegliano
  - San Potito
  - Cugno le Macine
  - Serra Pizzuta

Le istanze che perverranno al di fuori di tale periodo saranno dichiarate irricevibili.

3. In allegato sono riportati, per ciascun campo, i principali dati, comprensivi dell'indicazione della proiezione in superficie dei livelli idonei allo stoccaggio e degli impianti di coltivazione esistenti
4. Ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 26 aprile 1974, n.170 e dell'articolo 33 del decreto legislativo n.164 del 2000, possono presentare istanza di concessione di stoccaggio imprese del gas italiane o aventi sede o controllate da imprese aventi sede in altri Stati che ammettono le imprese italiane del gas allo stoccaggio di gas naturale nei giacimenti rientranti sotto la loro giurisdizione.
5. Possono presentare istanza anche imprese che non hanno partecipato alla consultazione del data room di cui al comma 1.
6. Le istanze possono essere presentate anche in contitolarità, attribuendo a uno dei titolari la qualifica di rappresentante unico nei confronti dell'Amministrazione.
7. Le istanze devono essere presentate secondo le modalità stabilite all'articolo 2, comma 9, del decreto ministeriale del 27 Marzo 2001 sopraccitato, corredate di tutti gli elementi specificati allo stesso comma, in busta sigillata.
8. Le istanze pervenute entro i termini di cui al punto 2 saranno pubblicate nel Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia al termine del periodo di concorrenza.

### **ALLEGATO AL COMUNICATO**

#### **Principali caratteristiche dei giacimenti valutati idonei per la conversione in stoccaggio**

Nel seguito sono descritte le principali caratteristiche di ciascun campo valutato idoneo per la conversione in stoccaggio, nell'Addendum sono specificate le coordinate dei singoli campi o livelli e infine, nella tabella A, pure in allegato, sono riportati i dati principali relativi a detti campi.

## 1) Campo di Cotignola

Campo costituito da 5 livelli mineralizzati di cui 2 livelli principali (livello B e livello C+C1) sono stati proposti come livelli di stoccaggio, e 3 livelli minori (i livelli A, D+D1 ed E + E1).

Il livello B ha il top a 970 m, il bottom a 1147,8 m e spessore variabile da 31,5 m a 91m (con una media di 44 m) . Il GWT è a 1038,5 m.

Dimensionalmente si estende per circa 2,6 km, in direzione ONO/ESE e per 2,3 km in direzione NNE/SSO. (nello spazio appare approssimativamente come un tronco di cono).

Su di un basamento del pre-Messiniano (marne della formazione Fusignano), all'interno di banchi argillosi, sono inserite lenti sabbiose del Tortoniano (livello A di spessore metrico) mentre arealmente, sopra questo basamento, si sono inseriti gli altri livelli sabbiosi del Pliocene Inferiore.

I livelli del campo, per la loro geometria lenticolare, non hanno uno spessore costante.

Lo spessore registrato ai pozzi per i livelli varia dai 7 ai 70 m circa.

Le rocce di copertura sono costituite da sequenze argillose plioceniche dello spessore di centinaia di metri, integre e tali da garantire tenuta idraulica.

Il giacimento è una trappola stratigrafica i cui livelli sabbiosi costituiscono lenti isolate all'interno di depositi argillosi.

La porosità risulta essere compresa fra il 20% e il 28 %, mentre la permeabilità varia da 95 mD a 130 mD.

La pressione iniziale nei livelli variava dai 115 bar nel livello A, ai 133 bar nel livello E+E1, mentre attualmente la pressione va dai 28 bar del livello C + C1 ai 100 bar del livello A (pressione di abbandono).

Il GOIP del campo è stato valutato in  $2.268 \times 10^6 \text{ Sm}^3$  di gas. Le riserve producibili sono state valutate in  $1.458 \times 10^6 \text{ Sm}^3$  di gas.

Alla fine del 1981, anno in cui il livello B ha cessato la produzione, lo stesso aveva prodotto  $450 \times 10^6 \text{ Sm}^3$ .

Aggiungendo alla produzione del livello B quella proveniente dai livelli minori (ora non più in produzione) pari a  $172 \times 10^6 \text{ Sm}^3$  e quella (tuttora in corso) dal livello C + C1 (livello maggiore) pari a  $843 \times 10^6 \text{ Sm}^3$ , risulta che sono stati prodotti complessivamente  $1.465 \times 10^6 \text{ Sm}^3$ , superando le riserve ipotizzate di  $1.458 \times 10^6 \text{ Sm}^3$ .

L'andamento delle pressioni in funzione della cumulativa del gas prodotto indica la presenza di un acquifero attivo.

Sono state prodotte tutte le riserve stimate e precisamente  $450 \times 10^6 \text{ Sm}^3$ .

Questo valore è in pratica il volume che potrebbe essere stoccato nel campo allo stato attuale indipendentemente dal GOIP stimato e pari a  $617 \text{ MSm}^3$ .

I livelli C+C1 dovrebbero essere in comunicazione e pertanto si possono ipotizzare come un unico livello unito dinamicamente.

Il livello C ha il top a 874 m, il bottom a 903,3 m ed uno spessore di circa 12,85 m. Si ha un GDT a 909,3 m.

Il livello C1 ha il top a 911m, il bottom a 1016 m ed uno spessore di circa 36 m. Si ha un GWC a 930 m.

Dimensionalmente il livello C si estende per circa 3,5 km, in direzione ONO/ESE e per 2,325 km in direzione NNE/SSO.

Spazialmente entrambi appaiono approssimativamente come 1/4 di tronco di cono irregolare.

L'andamento delle pressioni in funzione della cumulativa del gas prodotto indica la presenza di un acquifero molto attivo.

I due livelli differiscono per il GOIP che per il livello C è pari a 1034,8 MSm<sup>3</sup> mentre per il livello C1 è pari a 210,3 MSm<sup>3</sup>.

Sono state superate, in produzione, le stime effettuate sulle riserve e cumulativamente i due livelli hanno prodotto 845 MSm<sup>3</sup>.

Questo valore è in pratica il volume che potrebbe essere stoccato nel livello (considerando il C + C1) allo stato attuale, indipendentemente dal GOIP stimato e pari a 1245 MSm<sup>3</sup> (sempre per il C+C1).

Allo stato attuale esistono 2 pozzi (il pozzo 1 in produzione completato nel livello C+C1 ed il pozzo 15, chiuso) e la relativa centrale.

Il pozzo 1 potrebbe essere utilizzato come pozzo spia o come pozzo iniettore per l'attività di stoccaggio, dopo il suo ricompletamento

## **2) Campo di Ravenna Terra**

Il giacimento di "Ravenna Terra" è costituito da 12 livelli, di cui i 2 principali (il livello maggiore A1 ed il livello B subito inferiore) sono stati proposti come livelli di stoccaggio, nonché 3 livelli medi (i livelli Q, Q + R ed E) e 7 livelli minori

Dimensionalmente si estende per circa 8,5 km in direzione NO/SE e per 2,25 km in direzione NE /SO (nello spazio appare approssimativamente come due tronchi di cono limitrofi).

Le rocce serbatoio sono per tutti i livelli le sabbie torbiditiche della formazione Porto Garibaldi del Pliocene Medio-Superiore.

Ciascun livello è chiuso al top da intercalazioni di argille continue che determinano la presenza di pool sovrapposti ed idraulicamente separati.

Lo spessore per i livelli varia dai 5 m fino ai 35 m.

Le rocce di copertura sono costituite da sequenze argillose plioceniche dello spessore di centinaia di metri integre e tali da garantire tenuta idraulica. Il giacimento è una trappola stratigrafica con chiusura dei livelli sabbiosi per onlap.

La produzione è ferma dal dicembre 1992 ed attualmente sono rimasti aperti 22 pozzi, anche se non più produttivi, perché invasi dall'acqua o insabbiati.

L'andamento delle pressioni in funzione della produzione cumulativa del gas evidenzia la presenza di un acquifero a forte spinta, per cui il giacimento nei livelli principali e nei livelli medi è risultato avere un meccanismo di produzione sia a espansione sia a spinta d'acqua.

Il gas è stato praticamente tutto prodotto dai livelli A1 ( $\cong 60\%$ ), B ( $\cong 35\%$ ) e Q, Q + R ed E ( $\cong 4\%$ ).

La porosità risulta essere compresa fra il 25% e il 28 %, mentre la permeabilità varia da 55 mD a 60 mD.

La pressione iniziale nei livelli variava dai 142 bar del livello Q ai 221,6 bar del livello B, mentre attualmente le pressioni di abbandono variano dai 110,7 bar del livello Q ai 162,9 bar del livello A1.

Il GOIP del campo è stato valutato in  $32.524 \times 10^6$  Sm<sup>3</sup> di gas.

Ad oggi, a fronte di riserve producibili ipotizzate pari a  $22.993 \times 10^6$  Sm<sup>3</sup> di gas, sono stati prodotti  $22.542 \times 10^6$  Sm<sup>3</sup>.

Il livello A 1 ha il top a 1.695m, il bottom a 1926,25 e spessore variabile dai 124 ai 192m.

Sono state prodotte tutte le riserve stimate e precisamente  $13.500 \times 10^6$  Sm<sup>3</sup>.

Questo valore è in pratica il volume che potrebbe essere stoccato nel campo allo stato attuale indipendentemente dal GOIP stimato pari a 19.800 MSm<sup>3</sup>.

Relativamente al livello B, esso ha il top a 1821,6 m, il bottom a 2014 m, e lo spessore variabile dai 35 m ai 106,5 m (nello spazio appare approssimativamente come due tronchi di cono limitrofi).

Dimensionalmente si estende per circa 8,5 km in direzione NO/SE e per 2,25 km in direzione NE /SO; è una struttura leggermente più piccola della A1 ma simile.



Sono state prodotte tutte le riserve stimate e precisamente pari a  $7.959 \text{ Sm}^3$ .

Questo valore è in pratica il volume che potrebbe essere stoccato nel campo allo stato attuale indipendentemente dal GOIP stimato pari a  $10.100 \text{ MSm}^3$ .

Allo stato attuale esistono la centrale e 11 pozzi tutti, tranne i pozzi 11, 48, 50 e 51d (completati nel solo livello A1), completati nei due livelli A1 e B.

Ai fini di una attività di stoccaggio, i pozzi esistenti, a parte i pozzi 11, 16, 39 e 44, potrebbero essere riutilizzati come pozzi spia o come pozzi iniettori, dopo ricompletamento.

### 3) Campo di Cornegliano

Il giacimento di “Cornegliano” è un campo geologicamente costituito da 5 livelli mineralizzati, di cui un livello principale (il livello C), proposto come livello di stoccaggio, e quattro livelli secondari (i livelli 4,5,A e B).

Il livello C ha il top a 1.306 m., il bottom a 1.650 m. e spessore variabile da 71 m a 203 m. Questi dati di bottom e di spessore medio si riferiscono ai soli 3 pozzi che hanno raggiunto il bottom . Il GWT è a 1.386 m.

Dimensionalmente si estende per circa 4,4 km. in direzione E/O e per circa 2,3 km. in direzione N/S (nello spazio appare approssimativamente come un quarto di tronco di cono).

Il livello C appartiene alla formazione delle Sabbie di Caviaga (sabbie ed argille con intercalazioni di ghiaie), di età dal Messiniano al Pliocene Inferiore. I restanti livelli sabbiosi sono confinati all'interno della formazione Argille del Santerno del Pliocene Inferiore.

Lo spessore del livello non è costante all'interno del campo, ove si registrano valori compresi fra 30 m e 70 m.

I livelli secondari sono costituiti da livelletti sabbiosi separati (strati di Ripalta) confinati all'interno della formazione Argille del Santerno.

Le rocce di copertura del livello principale sono le Argille del Santerno (che inglobano i livelli secondari) e sono dello spessore dell'ordine delle centinaia di metri, integre e tali da garantire tenuta idraulica.

Il campo, in situazione di trappola strutturale, si configura secondo un'anticlinale.

L'andamento delle pressioni in funzione della produzione cumulativa del gas e le numerose chiusure minerarie dei pozzi dovute alle forti venute d'acqua indicano la presenza di un acquifero attivo. Il giacimento è risultato quindi avere un meccanismo di produzione sia a espansione sia a spinta d'acqua.

Attualmente ci sono quattro pozzi (attivi non eroganti), denominati Cornegliano 2-5-6-10.

Il gas è stato prodotto essenzialmente dal livello C (quasi l'88%).

La porosità risulta essere compresa fra il 26% e il 28 %, mentre per quanto riguarda la permeabilità l'unico dato è stato desunto da una prova di produzione effettuata sul pozzo Cornegliano 5 e confermata, per analogia, con il vicino campo di Caviaga, le cui condizioni geologiche sono simili.

Se ne deduce perciò un valore medio della porosità pari a 20 mD.

La pressione iniziale nei livelli suddetti era di 165 bar, mentre attualmente la pressione del campo è  $\approx 105$  bar. (ricavata da un pozzo ora chiuso, il Cornegliano 13). L'andamento delle pressioni in funzione della cumulativa del gas prodotto indica la presenza di un acquifero attivo.

Il GOIP del campo è stato valutato in  $3.600 \times 10^6 \text{ Sm}^3$  di gas.

Alla fine del 1995 (anno in cui il campo stesso è stato chiuso per problemi di insabbiamento e di venuta d'acqua) sono state prodotte tutte le riserve certe stimate, pari a  $2.768 \times 10^6 \text{ Sm}^3$  di gas, di cui, per il livello C,  $2.371,2 \text{ Sm}^3$ .

Questo valore è il volume che potrebbe essere stoccato nel campo allo stato attuale indipendentemente dal GOIP stimato in origine e pari a  $347,94 \text{ MSm}^3 + 3236,17 \text{ MSm}^3$ .

Allo stato attuale esistono 4 pozzi (chiusi) e la Centrale.

Ai fini di una attività di stoccaggio, i pozzi potrebbero essere riutilizzati come pozzi spia o come pozzi produttori iniettori dopo ricompletamento.

#### **4) Campo di S.Potito**

Il giacimento di “S.Potito” è costituito da un livello principale (il livello B + B1), che è stato proposto come livello di stoccaggio, da un livello medio (il livello A + A1) e da un livello minore (il livello C).

Il livello B+B1 ha il Top a 1.787 m, il Bottom a 1.876 m ed uno spessore medio di circa 41 m. Il GWT è a 1858 m.

Dimensionalmente si estende per 5,9 km in direzione ONO/ESE e per 1,1 km in direzione SSO/NNE (nello spazio appare approssimativamente come metà di un tronco di cono),

I due livelli principali hanno entrambi come rocce serbatoio le sabbie torbiditiche della formazione Porto Garibaldi ma, mentre nel livello principale sono bancate dell'ordine dei 4-8 metri separate da livelli argillosi continui non tali da determinare la strutturazione di pool separati, nel livello secondario sono strutturate in lenti dello spessore dal metro ai tre metri interne alla formazione Argille del Santerno.

Le rocce di copertura sono le sequenze argillose della formazione Argille del Santerno (Pliocene Superiore) dello spessore di centinaia di metri, integre e tali da garantire tenuta idraulica.

Si tratta di una trappola stratigrafica con chiusura dei livelli sabbiosi ad onlap.

Attualmente i pozzi esistenti sono 7, tutti non eroganti perché autocolmatati: San Potito 1, 2 dir, 3 dir, 4 dir A (già utilizzato per reiniezione di acqua di strato), 6 dir e 7 dir.

L'andamento delle pressioni in funzione della produzione cumulativa del gas evidenzia la presenza di un acquifero attivo per cui il giacimento risulta avere un meccanismo di produzione sia a espansione sia a spinta d'acqua.

Il gas è stato praticamente tutto prodotto dai livelli B + B1 ( $\cong 80\%$ ) e A + A1 ( $\cong 19\%$ ).

La porosità risulta essere del 25% e la permeabilità risulta di 120 mD.

La pressione iniziale nei livelli variava dai 203 bar nel livello A + A1 ai 204 bar nel livello C, mentre la pressione di abbandono risulta pari a 70 bar.

Il GOIP complessivo del campo è stato valutato in  $1.800 \times 10^6 \text{ Sm}^3$  di gas. Le riserve producibili erano state valutate in  $1.216 \times 10^6 \text{ Sm}^3$ . Ad oggi, nonostante i pozzi siano attualmente non eroganti, la produzione, pari a  $1.288 \times 10^6 \text{ Sm}^3$ , ha superato le riserve teoricamente ipotizzate.

L'andamento delle pressioni in funzione della cumulativa del gas prodotto indica la presenza di un acquifero attivo.

Per quanto riguarda il libello B+B1 sono stati prodotti  $1.031 \times 10^6 \text{ Sm}^3$ , valore superiore alle stime effettuate sulle riserve producibili.

Questo valore è in pratica il volume che potrebbe essere stoccato nel campo allo stato attuale indipendentemente dal GOIP stimato pari a  $1.984 \text{ MSm}^3$ .

Allo stato attuale esistono 5 pozzi (chiusi) e la Centrale.

Ai fini dell'attività di stoccaggio i pozzi esistenti potrebbero essere riutilizzati come pozzi spia o, come pozzi iniettori dopo ricompletamento.

#### **5) Campo di Cugno le Macine**

Nella concessione di coltivazione che interessa il campo Grottole-Ferrandina, sono presenti tre livelli:

- a) livello dei calcari del Cretaceo superiore contraddistinto da porosità pari a 8% e permeabilità superiore a 100 mD, rinvenuto in 4 pozzi;
- b) livello delle sabbie del Quaternario contraddistinto da porosità pari a 25% e permeabilità superiore a 100 mD, rinvenuto in 13 pozzi;
- c) livelli minori di natura lenticolare contraddistinti da porosità pari a 25% e permeabilità non definita, rinvenuti in 5 pozzi.

La formazione è costituita da sabbie argillose ed argille sabbiose, con caratteristiche non omogenee in senso orizzontale, mineralizzate a gas metano, con chiusura per trappola stratigrafica (pinch-out) contenuta nelle argille del Pliocene, ad una profondità media di 617 metri s.l.m..

La copertura è costituita da bancate di argille aventi spessore variabile dai 10 ai 40 metri; la struttura costituiva un unico complesso idrodinamico anche se il contatto gas-acqua, compreso tra le quote – 650 e – 680 metri s.l.m., non era orizzontale a causa delle variazioni laterali del contenuto di argilla nella formazione sabbiosa.

Il meccanismo di produzione del giacimento è del tipo a spinta d'acqua.

La pressione iniziale era di 72 kg/cm<sup>2</sup> e, attualmente, varia da 25 a 56 kg/cm<sup>2</sup>.

La permeabilità è maggiore di 100 mD.

Il GOIP del campo è stato valutato in 2.750 M Sm<sup>3</sup>, e le riserve producibili in 1.980 M Sm<sup>3</sup>. Fino ad ora sono stati prodotti 1.296 M Sm<sup>3</sup>.

Il pool delle sabbie era stato ritenuto, per morfologia, litologia e caratteristiche petrografiche e produttive, il più idoneo per attività di stoccaggio, ed è stato conseguentemente oggetto di una concessione di stoccaggio, in titolo all'Agip S.p.A., intestataria anche della concessione di coltivazione denominata "Cugno le Macine", conferita con D.M. 22.06.76 e, successivamente, oggetto di rinuncia, accettata con D.M. 28.05.91, motivata dalle ridotte potenzialità del campo a confronto delle esigenze di stoccaggio di quegli anni, che potevano essere più efficacemente soddisfatte con il potenziamento di altri giacimenti di stoccaggio esistenti, in particolare quello di Fiume Treste.

Lo stoccaggio fu iniziato nell'agosto 1977 quando il pool aveva prodotto 720,6 milioni di Sm<sup>3</sup> di gas e proseguì con cicli di iniezione e produzione alquanto regolari fino al 1985; successivamente, per circa 5 anni, fu prodotto parte del "cushion gas".

I pozzi all'epoca adibiti allo stoccaggio erano sedici (Ferrandina 2 – 13 – 17 e Grottole 19 – 23 – 25 – 26 – 28 – 29 – 30 – 32 – 33 – 34 – 35 – 36 e 37) poi riutilizzati con le relative facilities di campo e centrali di stoccaggio per il prosieguo dell'attività di coltivazione del gas dolce a rinuncia accettata.

I livelli utilizzati per lo stoccaggio sono stati quelli denominati Q e Q1.

Nell'ambito della concessione sono ubicati 22 pozzi di cui 7 eroganti e completati nei livelli una volta adibiti a stoccaggio, 8 non eroganti e un pozzo di controllo.

Nelle vicinanze è ubicato il metanodotto SNAM "Grottole – Pisticci" e quello per Bari, per cui il campo è ben posizionato rispetto alla locale rete dei metanodotti.

## 6) Campo di Serra Pizzuta

In questa concessione di coltivazione, che interessa il campo "Pisticci-San Cataldo", è presente una serie di livelli, contraddistinti da valori di porosità e permeabilità inferiori a quelli di cui alla lettera d) dell'art. 1 del D.M. 27.03.01, una serie di livelli minori non definiti ed un unico livello, denominato "pool Sud-Est del livello Q", con valori di porosità e permeabilità in linea con i valori richiesti, peraltro già utilizzato per attività di stoccaggio da parte della soc. AGIP, all'epoca intestataria della relativa concessione di coltivazione, nell'ambito della concessione di stoccaggio "Serra Pizzuta".

La roccia mineralizzata era costituita da sabbie più o meno argillose del Quaternario, con chiusura per trappola stratigrafica avente top alla profondità di m. – 760 s.l.m., piano d'acqua originario a – 772

metri s.l.m., pressione originaria di giacimento pari a 82,2 kg/cm<sup>2</sup> ed un quantitativo di gas originariamente in posto pari a 1,04 miliardi di Sm<sup>3</sup>.

Il meccanismo di produzione è del tipo a spinta d'acqua, mentre la copertura è costituita da terreni della formazione alloctona e da strati argillosi aventi spessore variabile dai 40 ai 300 metri.

Per il livello a suo tempo adibito a stoccaggio, costituito da sabbie argillose del Quaternario, la pressione iniziale era di 82 kg/cm<sup>2</sup> e quella attuale di 18 kg/cm<sup>2</sup>.

La porosità risulta del 27% e la permeabilità di 68 mD.

Il GOIP era stato stimato in 1040 MSmc, di cui 601 attualmente prodotti.

La concessione di stoccaggio fu conferita con D.M. 26.02.77 e in seguito oggetto di rinuncia, accettata con D.M. 28.05.91, motivata dalle ridotte potenzialità del campo a confronto delle esigenze di stoccaggio di quegli anni, che potevano essere più efficacemente soddisfatte con il potenziamento di altri giacimenti di stoccaggio esistenti, in particolare quello di Fiume Treste.

L'operatività del progetto di stoccaggio fu legata a portate di punta non superiori a 1 milione di Sm<sup>3</sup>/g ed a valori di working gas di circa 60 milioni di Smc, per non superare la pressione statica originaria, prevedendo, altresì, per motivi di sicurezza, di sospendere la fase di iniezione ogni 2 o 3 anni.

I pozzi all'epoca adibiti allo stoccaggio erano sette (Pisticci 3 – 10 – 17 – 23 – 25 – 26 e 27) poi riutilizzati con le relative facilities di campo e centrali di stoccaggio per il prosieguo dell'attività di coltivazione degli idrocarburi gassosi localizzati nei pools a sabbie del Pliocene e del Quaternario, a parte quella di coltivazione degli idrocarburi liquidi ubicati nei calcari Mesozoici.

Lo stoccaggio fu iniziato nel febbraio 1978 quando il pool aveva prodotto 425 milioni di Smc di gas e continuò, con regolari cicli di iniezione e produzione, fino al 1985, rimanendo poi pressoché inattivo, fino alla data di inoltro della citata istanza di rinuncia.

## **ELENCO TAVOLE**

### **BUIG XLVI - N. 5**

Tav. 8 (73) - Istanza di permesso di ricerca «MONTE BOGO» - Società New Century Ventures

Tav. 9 (74) - Istanza di permesso di ricerca «NIBBIA» - Società Northern Petroleum (UK)

Tav. 10 (83) - Permesso di ricerca «BERTINORO» - Società ENI

Tav. 11 (84) - Permesso di ricerca «CHIARI» - Società ENI

Tav. 12 (85) - Permesso di ricerca «IMOLA» - Società ENI

Tav. 13 (86) - Permesso di ricerca «CARPENEDOLO» - Società ENI

Tav. 14 (91) - Concessione di coltivazione «MIGLIANICO» - Società ENI

Tav. 15 (93) - Permesso di ricerca «F.R38.AG» - Società ENI (r.u.)


Tav. 16 (. ..) – Tabella A: Principali caratteristiche dei campi valutati idonei per la conversione a stoccaggio

Tav.17 (. ..) - Addendum: Coordinate dei campi valutati idonei per la conversione a stoccaggio

## **ADDENDUM**


### **COORDINATE DEI CAMPI VALUTATI IDONEI ALLO STOCCAGGIO**

# COTIGNOLA



Campo Cotignola	
Longitudine WMM	Latitudine N
0 ° 32 ' 19 .25 "	44 ° 23 ' 16 .80 "
0 ° 29 ' 00 .00 "	44 ° 22 ' 11 .20 "
0 ° 29 ' 00 .00 "	44 ° 22 ' 00 .00 "
0 ° 28 ' 26 .23 "	44 ° 22 ' 00 .00 "
0 ° 28 ' 09 .06 "	44 ° 21 ' 54 .40 "
0 ° 28 ' 47 .07 "	44 ° 21 ' 00 .00 "
0 ° 29 ' 27 .08 "	44 ° 21 ' 00 .00 "
0 ° 33 ' 03 .40 "	44 ° 22 ' 08 .80 "


# RAVENNA TERRA



Campo Ravenna Terra	
Longitudine WMM	Latitudine N
0° 12' 49.70"	44° 26' 32.40"
0° 14' 08.57"	44° 25' 24.00"
0° 20' 42.86"	44° 29' 00.00"
0° 19' 37.44"	44° 30' 00.00"
0° 19' 06.18"	44° 30' 00.00"




# CORNEGLIANO




<b>Campo Cornegliano</b>	
Longitudine WMM	Latitudine N
3° 00' 42.40"	45° 17' 35.00"
2° 57' 22.21"	45° 17' 35.00"
2° 57' 22.21"	45° 16' 25.80"
3° 00' 42.40"	45° 16' 25.80"

# SAN POTITO




Campo San Potito	
Longitudine WMM	Latitudine N
0 ° 33 ' 17.55 "	44 ° 26 ' 16.00 "
0 ° 29 ' 05.66 "	44 ° 25 ' 12.80 "
0 ° 29 ' 21.51 "	44 ° 24 ' 38.40 "
0 ° 33 ' 36.23 "	44 ° 25 ' 42.40 "

# CUGNO LE MACINE



Campo Cugno Le Macine	
Longitudine EMM	Latitudine N
3 51 00.48	40 34 37.50
3 52 39.97	40 35 53.49
3 59 46.55	40 30 25.45
3 58 08.52	40 29 11.52

# SERRA PIZZUTA



<b>Campo Serra Pizzuta</b>	
Longitudine EMM	Latitudine N
4 03 16.78	40 24 27.79
4 04 41.49	40 23 18.76
4 06 06.48	40 24 22.86
4 05 49.02	40 24 37.02
4 06 07.02	40.24 51.48
4 04 58.22	40 25 44.28

**TABELLA A**  
**PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEI CAMPI VALUTATI IDONEI PER LA**  
**CONVERSIONE A STOCCAGGIO**

concessione coltura	scadenza concessione coltura	concessionario	tipologia	meccanismo di produzione	GDP M3/mc	riserve produttive stimato	numero produzione	produzione cumulativa M3/mc	stato di avanzamento	del pressione iniziale Kg/cm2	pressione attuale Kg/cm2	porosità %	permeabilità mD	profondità m	rima efficace m
Cotignola	01-gen-02	ENI-AGIP	livelli sabbiosi	espansione gas	2.268	1.438	set-56	1.465	liv. di C+Cl in produzione; altri dati	115-133	28-100	20-38	95-130	875 - 1075	>30% in liv. di C+Cl
Ravenna terra	01-gen-12	ENI-AGIP	sabbie turbiditiche	espansione gas+acquifero	32.534	22.993	gen-53	22.542	produzione ferma dal 1992	142-221	110-162	25-28	55-60	1280 - 1300 - 1725 - 1870 - 1930	non valutabile
Corneghiano in corso di proroga	01-gen-02	sabbie di espansione gas+acquifero	3.600	2.768	gen-52	2.768	produzione ferma dal 1995	165	42 - 63	26-28	20	1255 - 1377	non valutabile		
S.Pedro in corso di proroga	01-gen-02	ENI-AGIP	sabbie turbiditiche	espansione gas+acquifero	1.800	1.216	dic-88	1.288	produzione sospesa	303	70		120	1820 - 2371	non valutabile
ENI-AGIP	sabbie di Argille di Sardinia - sabbie di Corsica	espansione gas+acquifero	22.766	12.126	dic-44	12.144	in produzione	140,1	6,6		48-80	1310 - 1416	>30 %	non idoneo per collasso roccia di copertura	
Ugno Macine	09-mar-05	ENI-AGIP	sabbie Quaternario	espansione gas+acquifero	2.750	1.980	62	1.952	in produzione	72	25		>100	617	non valutabile
Serra Pezzuta	scadenza 10-set-01 in corso di proroga	ENI-AGIP	sabbie argillose Quaternario	espansione gas+acquifero	1.040	637	64	601	livello chiuso; altri in produzione	Q.382	18 (al livello 27 in produzione diverso da quello sottile a stoccaggio)	27	68	762	non valutabile